



COMUNE DI GIAVE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 112 DEL 05/12/2017

OGGETTO: Modifica schema di Regolamento comunale per l'applicazione dei diritti speciali.(Esenzione Iva e accise) sui generi che fruiscono di particolari esenzioni fiscali. Proposta sulle misure da adottare su Aliquote e Iva a partire dal 1 gennaio 2018.

L'anno duemiladiciassette addì cinque del mese di Dicembre alle ore 15:00, presso la SEDE MUNICIPALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente Sig.ra URAS MARIA ANTONIETTA.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	URAS MARIA ANTONIETTA	SI
VICE SINDACO	CORATZA ANNINO	SI
ASSESSORE	FIGOS GAVINO	SI
ASSESSORE	ADDIS NICOLA	--

Presenti n° 3 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Generale FOIS GIOVANNI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.ra URAS MARIA ANTONIETTA, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che a garanzia del rispetto della “Libera Concorrenza” nel 1957 è stato stipulato il Trattato di Roma con il quale è nata la Comunità economica Europea (attuale Unione Europea) all’art. 234 della legge 1203/57, che ne ratificava la nascita, garantiva a tutti gli Stati membri (compresa L’Italia), il rispetto di tutti quei diritti dei singoli Stati che erano nati/sorti precedentemente alla sua stessa nascita, e all’art. 92 si precisava che “ non costituiscono aiuti di Stato l’esonero di tributi concesse alle Isole Lontane , Spopolate e afflitte da una grave forma di disoccupazione, e qualora venga istituita una zona franca in qualche isola, il territorio insulare deve comprendere l’isola nella sua interezza, come prevede l’art. 174 del Trattato di Lisbona nella interpretazione autentica data dall’art. 33.

Considerato che tra i diritti nati/sorti precedentemente alla nascita della suddetta Comunità Economica Europea possiamo annoverare, il diritto della Sardegna alla Zona Franca, non solo nei porti e nelle zone industriali collegate e collegabili (ai porti), ma anche alla Zona Franca integrale e al consumo così come precisato dall’art. 12 dello Statuto Sardo approvato con la legge costituzionale n. 3/1948, il cui decreto di attuazione (art. 12) è stato emanato cinquanta anni dopo con il d.lgs. 75/98, pertanto le zone franche della Sardegna sono disciplinate secondo la normativa italiana emanata antecedentemente alla nascita della suddetta Comunità Economica Europea, normativa italiana che risulta armonizzata per tutte le zone franche del territorio della Repubblica, si riporta:

1) legge doganale italiana n. 1424/1940 (art. 1) (vigente ancora nel 1957) e sostituita dalla nuova del 1973 attualmente in vigore.

2) legge costituzionale n. 4/1948 (art. 14 e art. 48 bis) dove si precisa rispettivamente che:

- le zone franche, i punti franchi e i depositi franchi dell’Italia sono tutti considerati come territori extradoganali, previsione che risulta confermata anche dall’attuale codice Doganale Italiano approvato con D.p.r. 43/73 agli artt. 2, 164, art.166, art. 251, codice doganale che recepisce anche la normativa comunitaria sulle Zone Franche “Armonizzate “di cui alle Direttive n. 69/75/CEE, n. 69/75/CEE (all’ art. 170), nonché il Regolamento n. 2913/92 all’art. 56.

- che il territorio della Valle d’Aosta in quanto zona franca è considerato territorio extradoganale (art. 14 legge cost. 4/48)

- che la normativa fiscale che disciplina il territorio della Regione Valle d’Aosta ai sensi del principio di “Armonizzazione delle legislazioni” si applica alle altre Regioni a statuto Speciale dello stato italiano, il cui territorio come l’isola di Sardegna è stato dichiarato zona franca a riguardo si cita l’art.48 bis legge costituzionale.n.4/48.

Le zone franche extradoganali italiane (integrali e al consumo) risultano le sole tutt’ora disciplinate e:

Accertato che la legge Costituzionale n. 4/1948 (art. 14 e art. 48 bis) , la legge 623/1949, la legge 384/1954 che estendeva a Livigno e Gorizia la facoltà di riscuotere le imposte sui consumi riservati inizialmente dalla legge 1438/1948 ai soli residenti nel territorio extradoganale della Valle D'Aosta, ma anche dal d.p.r. 723/1965 decreto con il quale era disciplinata la normativa fiscale sui dazi doganali e che all'art. 43 precisa : “ *sono esenti dai diritti di confine (definito un tempo diritto di statistica) le merci esenti a norma degli artt. 12,art.13 e art. 14 ed a titolo di agevolazioni per il traffico delle zone di frontiera e di quelle poste fuori della linea doganale*” dalla legge 762/1973.

Il d.p.r. 479/1992 ha aggiornato la normativa sui dazi doganali , apportato modifiche all'articolo 12 e articolo 14 del d.p.r. 723/1965 prevedendo rispettivamente all'art. 12 che : è concessa l'importazione definitiva in esenzione dai diritti di confine e dell'imposta sul valore aggiunto per le merci per le quali l'esenzione dal predetto tributo è disposta con il carattere dell'obbligatorietà dalle direttive Comunitarie in materia di armonizzazione delle disposizioni riguardanti la Franchigia delle imposte sulla cifra d'affari riscosse all'importazione nel traffico internazionale, nonché' dalle direttive adottate in materia di determinazione del campo di applicazione dell'art. 14 comma 1 lett. d) della direttiva 77/388/CEE “ e all'art. 14 (del d.p.r. 723/65) l'emanazione di appositi regolamenti di recepimento del regolamento CEE n. 918/83 sul diritto alle franchigie fiscali riservate ai territori dichiarati zona franca.

Direttiva 77/388/CEE che all'art. 16 prevede la concessione di particolari esenzioni (IVA) per le merci immesse in un regime di zona franca o di deposito franco previsti rispettivamente dalla direttiva 69/75/ CEE e dalla direttiva n. 69/74/CEE sulla armonizzazione delle legislazioni relative alle zone franche, direttiva che oltre a dare la definizione giuridica di che cosa si debba intendere per zona franca, prevede che i residenti nelle zone franche sono esonerati dal pagamento di determinati tributi, Direttiva 77/388/CEE che all'art. 24 precisa che gli stati membri che hanno adottato le franchigie fiscali previste dalla seconda direttiva n. 67/228/CEE dell'11 aprile 1967 possono continuare a mantenerle, (previsione confermata dall'art. 394 della Direttiva 2006/112/CE)

Ritenuto che la zona franca integrale della Sardegna oltre che dalla succitata normativa, risulta così disciplinata:

- Codici doganali Comunitari approvati con n° 2 Regolamenti appositamente richiamati nel suddetto d.lgs. 75/1998 (n. 2913/91 e n. 2454/93), regolamenti che assieme al Regolamento 450/2008 sono stati rifusi nel nuovo Regolamento 952/2013, che agli articoli da 243 a 248 disciplinano le zone franche, confermando che gli stati membri dell'unione europea, possono destinare liberamente a zona franca talune parti del territorio doganale Europeo stabilendo per ogni zona franca i punti di entrata e di uscita .
- Regolamento 952/2013 oggetto della Circolare esplicativa dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 8/D del 19 aprile 2016 prot. n. 47577/RU (composta da oltre cento pagine) quest'ultima a pagina 4 esprime due importanti inderogabili precisazioni:

1. la normativa comunitaria è prevalente rispetto a quella degli stati Membri;

- restano applicabili per l'Italia le disposizioni del Codice Doganale Italiano approvato con d.p.r. 43/73 e quelle del d.lgs. 374/90 nella misura in cui le stesse non siano in contrasto o comunque incompatibili con le disposizioni riferite al quadro giuridico sovranazionale.

Visto il quadro normativo nazionale e soprattutto europeo appare evidente che il diritto “ Armonizzato” delle Zone Franche extradoganali o integrali e al consumo risulti tutt’ora disciplinato per l’Italia e per la Sardegna intera (interclusa dal mare che la circonda), il tutto normato non solo dall’art. 14 e dell’art. 48 bis dello Statuto della Valle D’Aosta approvato con la suddetta legge costituzionale n. 4/1948 e dalla legge 623/1949 estesa al territorio di Livigno con la legge 384/1954, ma soprattutto dalla legge doganale emanata con d.p.r. n. 723/1965 come modificata dalla legge 479/1992 sulle franchigie fiscali emanate prevalentemente in un periodo antecedente alla stipula del Trattato di Roma).

Ritenuto che la Sardegna rientri nello stato del diritto comunitario risulta assodato che le leggi emanate prima del trattato di Roma, applicabili anche al territorio della Sardegna, in quanto tutelate non solo dall’art. 92 e 234 del trattato di Roma (legge 1203/1957) ma anche dall’art. 101 e 102 dello stesso Trattato dove si prevede che qualora la Commissione accerti che una disparità esistente nelle disposizioni legislative regolamentari o amministrative degli Stati membri, danneggi le condizioni della libera concorrenza sul mercato comune, e provoca per tal motivo, una disparità in danno, deve essere eliminata, per tale motivo la Commissione provvede a consultarsi con gli Stati Membri, e qualora gli stessi non ottemperino alla risoluzione dell’accertata incongruenza si procede a forme punitive per la violazione delle norme che vincolano tali Stati Membri aderenti appunto ai Trattati incardinando procedure di infrazione in danno allo stato Italiano.

Considerato e accertato che lo Stato Italiano ha emanato il d.lgs. 75/1998, interrompendo così la procedura di infrazione, annunciata proprio per la mancata attivazione della zona franca su tutto il territorio della Sardegna, e facile comprendere come siano sbagliate e pretestuose le risposte fornite da parte del personale dall’Agenzia delle Entrate della Sardegna ai contribuenti sardi, una volta che gli stessi(Contribuenti) hanno posto il quesito mediante istanza di interpello ,tra l’altro atto quest’ultimo non appellabile in quanto mero informativo .

A ragione di quanto sopra, risulta incontrovertibile in fatto che il personale in carico all’ente preposto non conosce la “ Gerarchia delle fonti del diritto” e vorrebbe farci intendere che un principio sancito nei Trattati “ come il Principio di non discriminare” possa venire superato da un adempimento formale come la mancata indicazione del nome “ Sardegna ” all’art. 5 o 6 di una qualunque direttiva Comunitaria come la direttiva 2006/112/CE oppure dall’art. 7 del d.p.r. 633/72, dimostrando così di ignorare completamente quanto previsto dall’art. 2 del d.p.r. 43/73 dove si precisa che anche la Regione Valle D’Aosta (seppure non citata in questi ultimi richiami normativi) e Zona Franca e come tale gode del regime fiscale extradoganale integrale e al consumo.

Constatato che soprattutto i Dirigenti, ignorano anche quanto previsto dall’art. 46 della legge 1320/1939 dove si prevede che gli abitanti della Repubblica di San Marino (seppure non inclusi nell’elenco di cui all’art. 7 del d.p.r. 633/72) beneficeranno in materia di dazi doganali di tutte le esenzioni e agevolazioni previste dalle leggi italiane;

Constatato che i Dirigenti ignorano anche l’art. 20 della legge 810/1929, dove si precisa che le merci provenienti dall’estero e dirette alla Città del Vaticano o fuori dallo stato, ma dirette ad istituzioni o uffici dello stesso Vaticano, saranno sempre ammesse da qualunque parte del confine italiano con piena esenzione dai diritti doganali e daziari, (anche la Città del Vaticano pur essendo zona franca non viene richiamata né nella direttiva 2006/112/CE né all’art. 7 del d.p.r. 633/72.

In Ragione di quanto sopra, La Cassazione sez. III con sentenza n. 3283 del 12 febbraio 2008 ha precisato che la tardiva o inesatta attuazione di una direttiva comunitaria deve configurarsi come violazione di norme giuridiche cogenti ai sensi degli articoli 5 e art. 189 del Trattato in relazione all'art. 11 della nostra Costituzione, e quindi come condotta illecita, fonte di obbligazione risarcitoria.

Il presente atto nel rispetto del diritto nazionale e europeo giustifica la disapplicazione della normativa italiana a vantaggio di quella spettante al sottoscritto territorio, per cui viene portata a conoscenza mediante il presente atto ai sensi del d.lgs. 128/2015 (art. 1 commi 3 e 4) dove si prevede appunto che i contribuenti residenti in predetto territorio dichiarato già zona franca al consumo con formalità di legge costituzionalmente garantite, non sono tenuti a proporre l'interpello come previsto dall'art. 10 bis commi da 5 a co. 11 della legge 212/2000, qualora i dubbi sulla corretta interpretazione della norma tributaria riguardino disposizioni degli articoli 8 e 11 del d.lgs. 374/1990, su accertamenti o controlli aventi ad oggetto diritti doganali di cui all'art. 34 del d.p.r. 43/73 (diritti di confine ossia dazi doganali, iva e accise), e che le norme tributarie possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che non pagando i tributi richiesti, non intende eludere le tasse realizzando indebiti vantaggi fiscali , ma che a termini di legge gli è consentito non pagare o pagare molto meno in quanto residente residente in un territorio dichiarato zona franca dal d.lgs. 75/98.

Accertato che la Repubblica italiana è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato, come recita l'art. 114 della Costituzione vigente: a significare che, prima di firmare qualsiasi trattato vincolante per gli altri enti, il Presidente del Consiglio dei Ministri in carica deve interpellare i Comuni, le Regioni e le Città Metropolitane.

L'ordine costituzionale non è casuale ma frutto della riforma federalista del 2001: che ha posto i Comuni al vertice della piramide istituzionale e affidato allo Stato Italiano il solo compito di trarre le conclusioni finali di un procedimento istituzionale complesso, che deve essere ogni qualvolta concertato con gli altri soggetti istituzionali, a pena l'incostituzionalità dell'atto politico finale.

Nessun presidente del Consiglio dei Ministri Italiano può cedere alcuna fetta di sovranità nazionale senza prima avere consultato tutti gli enti indicati come rubricato all'art. 114 della Costituzione e nell'ordine indicato nell'articolo stesso.

Accertato che sui trattati europei lo stesso Governo Italiano vuole attuare modifiche senza aver consultato le Regioni e i Comuni, tali modifiche investono il commercio e l'economia, coinvolgono soprattutto gli interessi economici di ogni regione e comune italiano risultando in diritto materie di competenza concorrente ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e di cui il Governo non può disporre unilateralmente.

Considerato e accertato che la Sardegna è l'unica regione che ha, grazie allo statuto autonomistico vigente, il diritto conclamato di fare parte della delegazione italiana quando si verificano situazioni che possono concretamente ledere la sua autonomia, in ragione di ciò i vertici governativi della Regione devono essere consultati, prima della firma da parte dell'Italia di qualsiasi trattato economico che sia per la stessa regione vincolante.

Accertato che la legge costituzionale n.3 del 1948 ha disciplinato lo statuto della Regione Sardegna che all'art. 52 prevede espressamente: "La Regione è rappresentata nella elaborazione dei progetti dei trattati di commercio che il Governo intenda stipulare con Stati esteri in quanto riguardino scambi di specifico interesse della Sardegna. La Regione è sentita in materia di legislazione doganale per quanto concerne i prodotti tipici di suo specifico interesse."

Accertato che predetta norma non è solo programmatica ma è stata attuata con il d.lgs. n.363/99 art.1 che prevede: "In attuazione dell'articolo 52, primo comma, dello statuto della regione Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, nella elaborazione degli accordi internazionali commerciali e tariffari, la regione partecipa, nell'ambito della delegazione italiana, con il presidente della giunta regionale o con un suo delegato, ai lavori preparatori relativi alla definizione della posizione negoziale dell'Unione europea e dello Stato italiano, anche in sede di organizzazioni internazionali, in quanto gli accordi stessi riguardano interessi rilevanti per l'economia della Sardegna."

Ritenuto perciò, che nessun accordo europeo economico o di commercio dello Stato Italiano può, legittimamente, coinvolgere la Sardegna senza la sua partecipazione alla delegazione italiana e senza che la stessa comunità regionale sia prima sentita: in questo contesto, legislativamente vincolato dalla locuzione perentoria della legge succitata: "*la regione partecipa*", se fosse stato discrezionale vi sarebbe stato il "*può*", il Governatore della Sardegna deve assumersi l'onore e la responsabilità di rappresentare questi fatti al presidente del Consiglio dei Ministri in carica.

Il Presidente della Regione Sardegna ha oggi l'obbligo giuridico e morale di esigere dall'Italia l'applicazione della Costituzione federale repubblicana, soprattutto per tutti i residenti dell'isola di Sardegna, precisando che secondo la legge vigente nessun accordo internazionale può essere firmato, e nessun nuovo gravoso obbligo europeo può essere assunto dallo Stato Italiano unilateralmente, senza la partecipazione e condivisione di tutti i Comuni, le Regioni e le Città metropolitane, questo dovere gli è assegnato dallo statuto autonomistico.

Per questo motivo visto il Decreto Legislativo 10 marzo 1998, n. 75 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna concernenti l'istituzione di zone franche" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998;

Il Presidente della Repubblica Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;

Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonché il parere del consiglio regionale della Sardegna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.

Emana

1. In attuazione dell'articolo 12 dello statuto speciale per la regione Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono istituite nella regione zone franche, secondo le disposizioni di cui ai regolamenti CEE n. 2913/1992 (Consiglio) e n. 2454/1993 (Commissione), nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili.
2. La delimitazione territoriale delle zone franche e la determinazione di ogni altra disposizione necessaria per la loro operatività viene effettuata, su proposta della regione, con separati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. In sede di prima applicazione la delimitazione territoriale del porto di Cagliari e' quella di cui all'allegato dell'atto aggiuntivo in data 13 febbraio 1997, dell'accordo di programma dell'8 agosto 1995 sottoscritto con il Ministero dei trasporti.

Considerato che la Zona Franca extradoganale e costituita come un territorio chiuso e fuori dalla linea doganale - le merci di qualsiasi origine e provenienza sono considerate estere a tutti gli effetti e per ciò le stesse non possono venir gravate di alcuno dei diritti di confine, che solo dovranno assolvere al momento del loro eventuale passaggio nel territorio doganale dello Stato italiano.

A questo punto è opportuno confrontare il già citato articolo 12 istitutivo della Zona Franca della Sardegna oltre alle rispettive leggi Unionali in materia di Zona franca extradoganale e i rispettivi decreti e leggi in virtù dei quali furono istituite, a loro tempo, le zone franche di Livigno, di Zara e di Fiume. Ciò per dissipare ogni dubbio sul carattere integrale della nostra Zona Franca extradoganale cui fa parte l'intero territorio dell'isola di Sardegna con i suoi porti collegati e collegabili alle comunità.

Ciò premesso, poiché nell'art. 12 dello Statuto Speciale che costituisce in Zona Franca tutto il territorio della dell'isola di Sardegna, non sono formulate esclusioni di sorta, è pacifico che il beneficio della franchigia dai diritti di confine per le merci destinate alla Zona Franca stessa, è completo e totale.

In ragione di ciò la Sardegna essendo Zona Franca integrale o extradoganale in virtù del suo regime fiscale potrà importare, senza vincoli di contingentamenti preventivi, tutte le merci che le sono necessarie, in esenzione del dazio doganale, dei diritti di monopolio, delle sovrimposte di fabbricazione e di ogni altra imposta e sovrimposta di consumo a favore dello stato.

Siamo in grado di assistere così, ad un futuro di positiva ricaduta economica e occupazionale, una vera e realistica valutazione del vantaggio che dalle franchigie suddette potrà derivare all'intera regione Sardegna ma in particolare l territorio del comune di Giave:

Secondo Eurostat nel 2016 la Sardegna aveva un reddito pro capite e di potere di acquisto pari all'80,0 % della media dell'Unione europea , considerata ancora una delle regioni più povere del mediterraneo e d'Europa, la più ricca e la Provincia Autonoma di Bolzano con il 148 %. Tra le altre regioni insulari europee della fascia mediterranea la più ricca era al 2009 la piccola regione greca dell'Egeo Meridionale col 114 %.

Questi dati, indicano che, all'interno di un paese con differenze regionali rilevanti rispetto ad altri paesi dell'Unione Europea, il livello di benessere dei sardi è fra i peggiori, tenendo conto le medie regionali, nazionali e internazionali.

Facendo il paragone con le altre regioni insulari della fascia mediterranea, essendoci così elevate differenze, e tenendo conto della estensione territoriale e della consistenza demografica (solo la Sicilia e le canarie sono più popolose, la situazione della Sardegna in ragione di ciò non appare particolarmente rosea. Le ragioni del ritardo sono antiche e complesse: l'insularità è di per sé una diseconomia consolidata, grazie a scelte di politica economica della Regione che non hanno permesso la diminuzione sostanziale dell'abissale divario con l'Italia con i sopra citati territori, e nonostante l'impiego di ingenti somme di denaro pubblico degli ultimi decenni che hanno fatto sì di contribuire all'aumento del debito pubblico a danno delle finanze dello stato centrale.

I limiti principali allo sviluppo economico della Sardegna sono legati soprattutto alla carenza di infrastrutture e soprattutto di una politica economica fiscale che possa attrarre investimenti, in particolare nei settori maggiormente colpiti come i trasporti, il manifatturiero, energetico, l'agropastorale, e l'edilizia in generale.

Per cui il totale dei benefici economici diretti della Zona Franca integrale o al consumo ascenderebbe a diversi miliardi di euro ottenibili grazie alla diminuzione del costo della vita dovuto alla versione di tendenza in positivo sul potere di acquisto delle famiglie e pensionati, oltre a migliorare sensibilmente le condizioni delle nostre imprese nei settori chiave come il turismo, agricoltura, industria e costituirà una potente attrattiva per nuovi capitali sia europei che internazionali.

A questo proposito pensiamo che l'esenzione di alcuni tributi sarà da sola la risoluzione di gran parte dei problemi per il nostro territorio. La costituzione della Zona Franca integrale non potrà non attirare investimenti economici da privati, ribaltando l'iperbole negativa, a vantaggio del nostro territorio, per cui di tutto ciò abbiamo indispensabile bisogno.

Per godere di tutti questi vantaggi la nostra Regione Sardegna dovrà però sottostare agli inconvenienti della barriera doganale situate nei Porti e Aeroporti.

Vogliamo sperare che le formalità alle quali i sardi e turisti dovranno sottoporsi all'uscita e all'entrata della nostra isola saranno compensate da reali vantaggi che la Zona Franca Extradoganale offrirà a coloro che vi permangono o vi transitano.

Considerato che il Consiglio Comunale di GIAVE con Deliberazione n° 13 del 22.04.2013, ha dato mandato al Sindaco ed alla Giunta Comunale di porre in essere gli atti necessari per l'istituzione e l'operatività in questo Comune della Zona Franca e conseguente applicazione dei diritti speciali sui generi riservati alla popolazione residente, senza il pagamento di Dazi Doganali, Iva e Accise in quanto tutto il territorio dell'Isola della Sardegna risulta ricadente nella configurazione giuridica della extra doganalità attribuita.

In relazione di cui sopra:

- Vista la legge Costituzionale n°3 del 1948 Statuto Autonomistico della Regione Sardegna

- Visto il Regolamento CEE N° 450 /2008 DEL 23.04.2008
- Visto il Regolamento CEE N°659/1999 DEL 22.03.1999
- Visto il Regolamento CEE N°2151/84 DEL 23.07.1984
- Visto il Regolamento CEE N°2504/88 DEL 25.07.1998
- Vista la legge N° 128 del 1998
- Vista la legge N° 488/1999
- Vista la legge N° 762/1973
- Visto il D.lgs. N°175/2014
- Visto il D.lgs. N° 18/2010
- Visto il D.P.R. 18 febbraio 1971 N° 18 -D.P.R. 43/1973
- Visto il D.P.C.M. DEL 7 giugno 2001
- Vista la legge Regionale N° 10 del 2008
- Vista la legge Regionale N°20 del 2013
- Vista la delibera N° 8/2 del 07.02.2013
- Vista la delibera N° 9/7 del 12.02.2013
- Vista la delibera N° 39/30 del 26.09.2013
- Visto il regolamento CEE n°918/83
- Visto il Regolamento CEE N° 274/2008
- Visto il Regolamento CEE N° 918/83 (Merci Importate nei territori istituiti come Zona Franca
- Vista la Direttiva Cee N°2006/112/CEE DEL 28.11.2006
- Vista la circolare agenzia delle dogane del 20 maggio 2015 Prot. N°58510 RU
- Visto l'art 1, come 3 e 4 del D. Lgs N° 128/2015
- Visto i codici doganali approvati con i regolamenti n°2913/92 e n°2454/93 richiamati nel D.lg. 75/1998 richiamato l'art.92 del trattato di Roma
- Vista la Direttiva N° 2007/74/Cee del Consiglio del 20.12.2007 (Territori a cui devono essere applicate le franchigie fiscali ovvero esonero dal pagamento di determinati tributi chiamati anche diritti di confine (Art.34 del D.P.R. n°43/73)
- Visto l'art. 1 e 28 della direttiva comunitaria N° 78/388/CEE del 17 maggio 1977 in materia di disapplicazione Iva emanata agli stati membri con imposizione della norma suddetta con entrata in vigore 1 gennaio 1978.
- Vista la comunicazione all'ufficio delle dogane con richiesta di esecuzione delle delibere di giunta della Regione Sardegna (RAS) 8/2 e 9/7 del 13.02.2013 applicazione disciplina

fiscale e doganale attualmente in uso nei territori di Livigno e campione d'Italia a pena in caso di mancata applicazione della richiesta l'azione risarcitoria per danni subiti ai residenti sia esse persone fisiche che giuridiche.

- Vista la tassazione dei prodotti energetici in zona franca ai sensi della direttiva N° 2003 /96/CEE del consiglio del 27.10.2003 art. 18 allegato II.
- Visto il Trattato di Roma che istituisce la nascita dell'unione Europea anno 1957 (CEE)
- Visto il Trattato di Lisbona firmato in data 13 dicembre 2007 con entrata in vigore il Primo dicembre 2009.

Considerata la legge 01.11.1973 n° 762, nel quale il territorio del comune di Livigno è stato istituito un diritto speciale pari giuridicamente a quello della Regione Autonoma della Sardegna con la quale:

Su benzina, petrolio, gasolio e residui e sui lubrificanti ivi introdotti in esenzione di dazio, da imposte erariali di consumo, da imposte di fabbricazione e dalle corrispondenti sovrainposte di consumo;

Su generi introdotti dall'estero: Liquori e d acquaviti, articoli sportivi, profumi e prodotti di bellezza, apparecchi fotografici, apparecchi radio televisivi, computer, telefonia mobile e fissa, pellicceria e prodotti da abbigliamento, pelletteria;

Rilevato che il petrolio continua a restare ai minimi storici (seppure con timidi rialzi in questi ultimi giorni) i prezzi del carburante al distributore fanno rilevare oscillazioni molto minori.

Come è ormai noto una buona parte del costo del carburante è determinato da imposte e accise che neanche sappiamo di pagare.

Vediamo come è composto questo costo in Italia, per poi darvi conto di come il nostro Paese sia quello con il costo più alto in Europa conseguenza la Regione Sardegna già dichiarata Zona Franca extradoganale nonostante sia esente dal loro pagamento in quanto isola svantaggiata per la sua insularità, continua a sopportare tassazioni inique in totale regime discriminatorio a danno dei suoi residenti come già evidenziato dalle norme comunitarie.

Riportiamo di seguito l'elenco delle accise che quotidianamente paghiamo al distributore in rigoroso ordine cronologico.

La prima tassa è riferita al 1935! Ma c'è di più:

- 0,000981 euro: finanziamento della guerra d'Etiopia del 1935-1936;
- 0,00723 euro: finanziamento della crisi di Suez del 1956;
- 0,00516 euro: ricostruzione post disastro del Vajont del 1963;
- 0,00516 euro: ricostruzione post alluvione di Firenze del 1966;
- 0,00516 euro: ricostruzione post terremoto del Belice del 1968;
- 0,0511 euro: ricostruzione post terremoto del Friuli del 1976;

- 0,0387 euro: ricostruzione post terremoto dell'Irpinia del 1980;
- 0,106 euro: finanziamento della guerra del Libano del 1983;
- 0,0114 euro: finanziamento della missione in Bosnia del 1996;
- 0,02 euro: rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri del 2004;
- 0,005 euro: acquisto di autobus ecologici nel 2005;
- 0,0051 euro: terremoto dell'Aquila del 2009;
- da 0,0071 a 0,0055 euro: finanziamento alla cultura nel 2011;
- 0,04 euro: arrivo di immigrati dopo la crisi libica del 2011;
- 0,0089 euro: alluvione in Liguria e Toscana nel novembre 2011;
- 0,082 euro (0,113 sul diesel): decreto "Salva Italia" nel dicembre 2011;
- 0,02 euro: terremoti dell'Emilia del 2012.
- In tutto si tratta di **50 centesimi per ogni litro** che vengono devoluti in tasse, questo solo per le accise nazionali inoltre dal 1999 è data la possibilità alle Regioni di inserire delle **accise regionali specifiche**.

Alle accise e alle addizionali regionali si somma poi l'imposta di fabbricazione sui carburanti e l'IVA relativa.

Il costo totale comprensivo di IVA al 22% (perché l'IVA si paga anche sulle accise, con un caro esempio di doppia tassazione inaccettabile) si aggira attorno ad 1 euro.

Al di là dell'accisa e dell'iva non bisogna dimenticare il costo della materia prima, sottoposta alla quotazione Platts sul mercato internazionale. Il Platts esprime il valore effettivo dei prodotti raffinati, un valore che si basa sugli scambi fisici in un determinato giorno e in una determinata area. Su questo segmento pari al 25% del prezzo agiscono le quotazioni internazionali e l'effetto cambio euro/dollaro. A questo si aggiunge la quota biodiesel

Il margine lordo è la differenza tra prezzo di vendita al netto delle tasse e il costo della materia prima e serve a remunerare tutti i restanti passaggi della filiera e degli altri oneri, tasse locali, tasse portuali ecc. Solo su questa voce, pari al 10% del prezzo l'operatore può modificare il prezzo alla pompa.

L'Unione Petrolifera lo scorso 6 aprile ha diramato l'ultima indagine relativa al costo dei carburanti al consumo in Europa. L'incidenza fiscale in Italia è del 69,8%. Il dato tradotto significa che per ogni litro di benzina il 70% lo paghiamo di tasse. Si tratta del tasso più alto d'Europa, due punti sopra l'area euro e un punto sopra la media europea. E si tenga presente che il dato tiene conto solo di quanto rilevato sullo standard nazionale, dunque al netto delle accise regionali.

In base all'ultima rilevazione del Mise, Ministero dello sviluppo economico, del 13 marzo 2017:

- Benzina Prezzo in Italia 1,549 €/litro:

componente fiscale 65% 1,008 €/litro – prezzo industriale 35% 0,541 €/litro

Accisa: 0,728 €/litro

Iva: 0,280 €/litro

Materia prima: 0,383

Margine lordo: 0,158

Diesel Prezzo in Italia 1,402 €/litro:

componente fiscale 62% 0,870 €/litro – prezzo industriale 38% 0,532 €/litro

Accisa: 0,617 €/litro

Iva: 0,253 €/litro

Materia prima: 0,386

Margine lordo: 0,146

Considerato che l'IVA sulle accise è illegittima a seguito di una sentenza della Corte di Cassazione, la 3671/97, stabilendo che un'imposta non costituisce mai base imponibile per un'altra e perciò non può essere pagata l'IVA su un'altra tassa, in questo caso le accise.

Rilevato che il territorio di Giave è formato da 47.1 km quadrati con 551 abitanti residenti risulta essere situato nelle colline del Meilogu con altitudine 595 metri s.l.m. in via di spopolamento

Richiamata la propria deliberazione del 03.11.2017 N° 105, esecutiva ai sensi di legge, e ritenuto di modificare lo schema di Regolamento approvato, aggiornandolo con il testo allegato alla presente deliberazione ;

Vista tutta la normativa vigente richiamata e soprascritte oltre ad essere state elencate nella presente delibera;

Considerato riforma del titolo V della II è stato riformato con la l. Cost. 3/2001, dando piena attuazione all'art. 5 della C., che riconosce le autonomie locali quali enti esponenziali preesistenti alla formazione della Repubblica. I Comuni, le Città metropolitane, le Province e le Regioni sono enti esponenziali delle popolazioni residenti in un determinato territorio e tenuti a farsi carico dei loro bisogni. L'azione di governo si svolge a livello inferiore e quanto più vicino ai cittadini, salvo il potere di sostituzione del livello di governo immediatamente superiore in caso di impossibilità o

di inadempimento del livello di governo inferiore (principio di sussidiarietà verticale; sussidiarietà, principio di. La riforma è stata necessaria per dare piena attuazione e copertura costituzionale alla riforma denominata 'Federalismo a C. invariata' (l. 59/1997).

Alle Regioni è stata riconosciuta l'autonomia legislativa, ovvero la potestà di dettare norme di rango primario, articolata sui 3 livelli di competenza: esclusiva o piena (le Regioni sono equiparate allo Stato nella facoltà di legiferare); concorrente o ripartita (le Regioni legiferano con leggi vincolate al rispetto dei principi fondamentali, dettati in singole materie, dalle leggi dello Stato); di attuazione delle leggi dello Stato (le Regioni legiferano nel rispetto sia dei principi sia delle disposizioni di dettaglio contenute nelle leggi statali, adattandole alle esigenze locali).

I Comuni Sono enti territoriali di base, con autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria. Essi rappresentano, curano e promuovono lo sviluppo della comunità locale e sono i principali destinatari delle funzioni amministrative, in quanto più vicini al cittadino e ritenuti più idonei a esercitare i compiti amministrativi.

Ritenuto che il sindaco e la sua giunta possano incorrere nel reato di rifiuto ed omissione d'atti ufficio a seguito della non applicabilità della normativa Regionale in materia di Zona Franca Extradoganale cui rientrano esenzioni tributarie definite come aliquote speciali, in ragione di ciò Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Ritenuto che nel 2016 la Sardegna ha perso 5000 abitanti e lo spopolamento prosegue con un bilancio drammatico, dato soprattutto dal continuo calo delle nascite e dal fatto che gli immigrati non riescono a compensare il flusso di emigrazione verso altre regioni italiane e verso l'estero.

I dati sopraindicati sono i numeri Istat dello scorso anno, ripresi dal Sole 24 Ore online, che descrivono un quadro negativo per la Regione Sardegna, con una natalità sempre più bassa anche per gli stranieri - il tasso di crescita naturale degli immigrati nell'Isola è il più basso d'Italia, del 7,7 per mille, contro una media nazionale del 12 per mille e un altro aspetto da tenere in conto è l'invecchiamento inesorabile della popolazione e la necessità di studiare strategie economiche come l'attivazione della zona franca extradoganale.

C'è bisogno di azioni mirate e concrete, chi lascia la Sardegna sono le giovani generazioni, chi resta è sempre più anziano per lo più tassato come qualsiasi residente in territorio non agevolato dal regime della zona franca extradoganale per cui a nostro avviso i comuni e regione devono coordinarsi, lavorare in sintonia, e la politica deve mettere questi drammatici dati che investono la nostra gente, al centro delle proprie scelte al fine della risoluzione di tali disagi".

Continuando con la solita politica fiscale siamo destinati a scomparire, il futuro dei sardi sembra già segnato, e disegnato, da una curva demografica che precipita. L'isola ha il record nazionale di culle vuote.

Il tasso di fertilità è il più basso in Italia, la media nazionale è di 1,3 figli per donna. In vetta la provincia di Bolzano con 1,78 figli. Ultima appunta la nostra isola, la Sardegna con appena 1,07 figli per donna. Un record che va accompagnato agli altri disastrosi indicatori demografici. Come il tasso di crescita naturale che è inchiodato a un meno 0,4 per mille.

La Sardegna sembra destinata a diventare una sorta di deserto, con la più bassa densità abitativa in Europa. Come dimostra uno studio del Sardinia socio economic obervatory entro il 2080 l'isola avrà appena un milione di residenti avrà perso così il 34 % dei suoi abitanti.

Ritenuto che la Zona Franca al consumo compete alla Sardegna e ai sardi in base al D.lg. 75/98 e in base al principio di (Non Discrimine), richiamata anche (principio di uguaglianza) con la quale situazioni simili hanno stesso trattamento, si veda in tal senso art.14 della convenzione Europea dei diritti dell'uomo CEDU, art 21 della carta di Nizza, oltre al D.lg. N°216/2003 con la quale è stata recepita dall' Italia la direttiva comunitaria n° 2000/78/CEE.

Ritenuto e accertato che alcuni sindaci dei comuni della Sardegna hanno deliberato le cosiddette zone franche Doganali intercluse delimitando addirittura un territorio, o una/più zona franca urbana speciale, o zona economica speciale, tali atti non portano alcun vantaggio ai residenti di predetti territori soprattutto sul potere di acquisto dei beni di consumo, tali delibere la normativa vigente sono viziate giuridicamente in quanto in totale disprezzo e contrapposizione alle norme Unionali vigenti in europea, per cui la conseguenza è l'esposizione degli stessi all'annullamento delle stesse (delibere) da parte degli organi giudiziari preposti.

Per tale ragione in diritto la normativa europea di riferimento definisce il territorio della Regione Sardegna nella sua interezza già zona franca extradoganale, e per tale motivo non potrà mai in contrapposizione alla stessa e ai trattati europei sorgere all'interno della stessa Sardegna ulteriori zone franche che possano creare vantaggi a determinate aree circoscritte.

Ritenuto di provvedere in merito;

Dato atto che il presente provvedimento non necessita di acquisizione dei pareri del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267, in quanto atto di indirizzo politico ;

Con Voti Unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

Di modificare lo schema di Regolamento per l'applicazione dei diritti speciali, approvato con deliberazione di G.C. n. 105 del 03.11.2017, aggiornandolo con il testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale ;

Di assumere determinazione propositiva dal 1 gennaio 2018 riservata alla popolazione residente e imprese giuridiche con sede legale nel territorio comunale e con attività economica organizzata dell'esenzione totale dell'iva e accise sulla benzina, sul gasolio e sul petrolio oltre agli altri beni di consumo cui sopra menzionati nel presente provvedimento ;

Di dare ampio mandato al Sindaco perché porti a conoscenza di tutti gli organismi competenti il presente atto con la quale e risulta esenzione totale in via definitiva a partire dal 1 gennaio 2018

Di diffondere il presente atto tramite la pubblicazione sul sito internet comunale, ai sensi del vigente regolamento per la pubblicazione delle delibere del consiglio e della giunta ;

Di comunicare agli enti e società preposte quali:

- Presidenza della Regione Sardegna, Viale Trento, 69 09123 Cagliari, nella persona del Presidente On. Dott. Francesco Pigliaru Pec presidenza@pec.regione.sardegna.it ;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Sassari Sede Operativa Territoriale di Sassari Via Carlo Felice,29-Piano I- 07100 pec monopoli.sassari@pec.aams.it
- Direzione Regionale della Agenzia delle Entrate Via Baccaredda, 27 Cap 09017 Cagliari Pec: dr.sardegna.gtpec@pce.agenziaentrate.it
- **Saras S.p.A. sede legale:** SS 195 Sulcitana Km 19 09018 Sarroch (CA), codice fiscale e partita IVA 00136440922 email Pec saras@pec.saras.it
- Kuwait Petroleum Italia S.p.A Viale Oceano Indiano 13 – 00144 Roma P.iva 00891951006 CF.00435970587 Pec kupitsede@pec.q8.it.

Con separata votazione unanime ;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, in conformità all'esito di separata unanime votazione fatta nei modi e forme di legge, immediatamente seguibile, ai sensi dell'art.134- comma4- del D.lgs. 267/2000.

Il Presidente

Il Segretario Generale

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 980

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **ONIDA MASSIMO** attesta che in data 06/12/2017 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge